

Ministero della Cultura
DIREZIONE REGIONALE MUSEI VENETO
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI VENEZIA

Politica delle esposizioni temporanee

Introduzione

La politica che governa le esposizioni temporanee del Museo Archeologico Nazionale di Venezia si ispira ai principi espressi dall'articolo 9 della Costituzione italiana e si basa sugli articoli 1, 2, 10 e 11 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

È ispirata inoltre alla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società (Faro 2005).

Detta politica viene esplicitata ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 23 dicembre 2014, Organizzazione e funzionamento dei Musei Statali, e del decreto ministeriale 21 febbraio 2018, n. 113, Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale.

Nell'articolazione dei diversi punti che compongono il documento, si è tenuto conto di quanto enunciato nell'Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e standard di funzionamento e sviluppo dei Musei (art. 150 comma 6, d. Lgs. 112/1998) adottati con decreto ministeriale 10 maggio 2001, n. 112 e nel Codice etico ICOM 2004, tradotto in italiano nel 2009 e aggiornato al 2018.

Poiché i prestiti sono la forma più frequente di scambio e collaborazione all'interno della comunità dei musei, è importante che si svolgano secondo principi concordati in ambito internazionale e che le relative procedure siano per quanto possibile normalizzate. Saranno pertanto applicati i General Principles for the Administration of Loans and The Exchange of Works Between Institutions approvati a Londra nel 1995, aggiornati al 2002.

Sono adottate le linee guida per l'organizzazione dei prestiti MiBACT del 2005 e le linee guida per la gestione dei prestiti come da circolare 29/2019 della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.

Finalità

Al museo spetta l'importante compito di sviluppare il proprio ruolo educativo e di richiamare un ampio pubblico proveniente dalla comunità, dal territorio o dal gruppo di riferimento. L'interazione con la comunità e la promozione del patrimonio sono parte integrante della funzione educativa del museo. Le esposizioni temporanee possono essere finalizzate:

- ad ampliare la conoscenza, comprensione degli oggetti della collezione, attraverso la fruizione mirata di oggetti o gruppi di oggetti già posseduti dal museo (rotazioni di opere dai depositi, mostre di restauri o nuove accessioni ...);

- all'approfondimento di temi connessi con la missione del museo, attraverso la presentazione di opere ricevute in prestito.

- alla diffusione del rapporto secolare che la città di Venezia, fin dalle proprie origini, ha intessuto con l'Antico attraverso il riuso, il riempimento e il fenomeno del collezionismo e dell'evergetismo, che sono stati i principi fondativi all'origine del Museo. I programmi espositivi progettati e realizzati dal Museo riguardano anche le innumerevoli relazioni tra le collezioni di antichità del Museo e le diverse forme d'arte e cultura contemporanea, dalla cinematografia, alle installazioni multimediali, al design, alla poesia, alla musica, con la finalità di coinvolgere diversi tipi di pubblico alla conoscenza e promozione di opere antiche e contemporanee.

Il Museo può rendere disponibili le sue opere attraverso prestiti al fine di valorizzare e rendere fruibile la propria collezione anche in sedi lontane. L'Amministrazione autorizza prestiti ai fini di ampliare la conoscenza, comprensione degli oggetti facenti parte della propria collezione e di renderli fruibili ad un pubblico sempre più ampio. Il prestito di beni Culturali incrementa la cooperazione fra Enti nazionali e internazionali, tramite lo scambio di materiali e mostre e contribuisce alla crescita della conoscenza del proprio patrimonio e dell'Istituzione.

Principi e modalità

1. Esposizioni permanenti e mostre temporanee, materiali o virtuali, devono corrispondere alla missione, alle politiche e agli obiettivi dichiarati dal museo. Non devono compromettere né la qualità, né la salvaguardia, né la conservazione delle collezioni.
2. L'interpretazione degli oggetti esposti in via permanente e temporanea, in sede e in altro Museo, e le informazioni su di essi devono essere fondate, esatte e devono tenere nella dovuta considerazione i gruppi sociali e le credenze rappresentati.
3. Gli apparati didattici devono consentire sempre una visita esaustiva anche senza catalogo.
4. L'esposizione di materiali sensibili come resti umani o materiale sacro deve rispettare le norme professionali e gli interessi e le credenze della comunità e dei gruppi etnici o religiosi da cui gli oggetti provengono. Saranno quindi esposti con il massimo riguardo e nel rispetto dei sentimenti di dignità umana propria di tutti i popoli.
5. Il museo è tenuto a rispondere con prontezza, rispetto e sensibilità a eventuali richieste avanzate dalle comunità di ritirare dall'esposizione al pubblico di resti umani oppure oggetti sacri o di valore rituale.
6. Il museo non esporrà, né utilizzerà in alcun modo materiali di provenienza incerta o ignota, al fine di evitare di incoraggiare il traffico illecito del patrimonio culturale.
7. Le informazioni pubblicate, in qualsiasi forma, in occasione di esposizioni devono essere documentate ed esatte, nonché tenere nella dovuta considerazione le discipline scientifiche, le società e le credenze religiose di cui trattano.
8. La realizzazione di facsimili, riproduzioni o copie di oggetti in esposizione non deve danneggiare l'integrità degli originali. Ogni copia esposta deve essere permanentemente segnalata in quanto facsimile.
9. Il Museo condivide le proprie competenze specialistiche con altre istituzioni o enti in caso di mostre ed eventi, secondo un principio di reciprocità e scambio proficuo.

10. I servizi adibiti alle mostre sono l'ufficio apposito. Anche quando il curatore scientifico è un esperto esterno, scelto per la particolare competenza in materia, il museo deve comunque nominare un commissario della mostra, che funga da coordinatore.

11. La gestione delle collezioni museali e della loro esposizione permanente e temporanea deve garantire la prevenzione dei rischi di degrado che possono interessare le opere, affinché esse possano essere trasmesse alle future generazioni. Il museo è dotato di un idoneo piano di prevenzione e sicurezza nei confronti dei fattori umani, ambientali e strutturali che possono generare rischi per la conservazione dei manufatti.

Gestione dei prestiti in entrata

1. Per la gestione dei prestiti in entrata, se il Museo non è dotato delle risorse umane necessarie, può ricorrere a collaborazioni esterne. Non potranno tuttavia essere delegate operazioni tecniche quali la compilazione della scheda conservativa all'arrivo, l'assistenza alle operazioni di apertura e chiusura degli imballaggi e l'assistenza all'allestimento delle opere.

2. Il Museo si fa carico di coprire tutte le spese inerenti all'esposizione, anche ricorrendo a sponsor esterni e sostenitori. Nessun onere dovrà ricadere sul prestatore.

3. Al fine di garantire la massima sicurezza delle opere ricevute in prestito, il Museo utilizza schede conservative contenenti informazioni specifiche su materiali costitutivi, procedimenti esecutivi, stato di conservazione dei manufatti e documentazione fotografica, compilata da restauratori o conservatori professionisti.

4. Il Museo monitora le condizioni ambientali, con il costante rilevamento delle condizioni termigrometriche e luminose.

5. In caso di movimentazione dei manufatti, il museo deve adottare imballaggi idonei alla tipologia degli stessi ed atti a soddisfare le esigenze di stabilità dimensionale e resistenza meccanica, di impermeabilità all'acqua e di protezione dalla polvere.

6. Il Museo si impegna a non intervenire in alcun modo sull'opera senza autorizzazione scritta durante il periodo della mostra

7. Il Museo garantirà la protezione costante ed adeguata del prestito, l'opera sarà mantenuta nelle condizioni nelle quali è stata ricevuta e non potrà essere trasferita, per qualsivoglia attività, in altre sedi salvo deroghe del prestatore. L'opera/e non sarà rimossa senza il permesso del prestatore, eccetto che in una situazione di emergenza.

8. All'arrivo delle opere andrà verificata e firmata la scheda conservativa in accordo con l'accompagnatore. Se si sono riscontrati danni durante il trasporto occorrerà redigerne verbale. Il Museo sarà tempestivamente informato e autorizzare per iscritto gli eventuali interventi. Ugualmente si procederà nel caso di danni occorsi durante l'esposizione.

9. Le modalità di imballaggio saranno preventivamente concordate con la ditta incaricata e vanno effettuate nel rispetto degli standard tecnici. Con le ditte prescelte, il museo concorderà preventivamente il piano di trasporto e il piano di allestimento, in modo da rendere compatibili i tempi di arrivo e installazione, smontaggio e partenza delle opere.

10. Sono predisposti i verbali di consegna e di ricevuta; il prestito deve essere registrato.

11. Durante l'esposizione sarà garantito il servizio di vigilanza e il controllo periodico delle opere. Durante l'orario di apertura al pubblico della mostra le opere dovranno essere sorvegliate da personale di vigilanza. Durante l'orario di chiusura della mostra saranno attivati i sistemi d'allarme. Nei luoghi dell'esposizione è proibito fumare, mangiare, bere.

12. Per lo smontaggio e la partenza si procederà con la medesima cura e sempre alla presenza di personale specializzato del museo.

13. L'opera/e prestata non sarà fotografata, filmata o copiata senza il consenso del prestatore. L'opera/e potrà essere fotografata o la foto utilizzata esclusivamente come parte della mostra, per pubblicità della stessa.

Gestione dei prestiti in uscita

Il Museo può prestare per mostre pubbliche le opere collezione museale, a condizione che nella decisione di prestare o meno questi oggetti, e determinando per quanto tempo e le condizioni per cui essi sono prestati, tenga in considerazione gli interessi dei visitatori, delle condizioni e della rarità delle opere in questione, e dei rischi a cui potrebbero essere soggette. Il direttore decide se concedere o negare il prestito dopo aver valutato:

- l'idoneità dell'opera al trasporto e alla permanenza in un ambiente diverso da quello di conservazione abituale;
- gli effetti della sua assenza temporanea sull'equilibrio del museo: i beni richiesti non devono rientrare tra quelli identificativi del Museo, già elencati in apposito documento agli atti del Museo stesso. L'Amministrazione prenderà in considerazione la rarità e il significato dell'oggetto nell'atto di accordare o meno il prestito;
- l'adeguatezza della sede espositiva in termini di controllo ambientale, sicurezza e qualificazione del personale;
- la validità del progetto scientifico della mostra e la necessità della presenza dell'opera in quel particolare contesto; – l'affidabilità dell'organizzatore;
- la rispondenza alla politica di prestito del museo e la reciprocità.

In caso positivo, la richiesta di autorizzazione al prestito deve essere inoltrata alle autorità competenti nei termini stabiliti per legge e allegando tutta la documentazione prevista. Le condizioni di prestito saranno esplicitate in apposito contratto di prestito e nelle singole schede di prestito. I prestiti potranno essere utilizzati soltanto per gli scopi e la durata dell'esposizione. Le condizioni di prestito si applicano per tutta la durata della mostra o in tutte le sue sedi. Se l'organizzatore viola una qualsiasi condizione del contratto il prestatore può annullare immediatamente il contratto ed esigere la restituzione delle opere e se necessario può pretendere un risarcimento. L'organizzatore non è autorizzato a prestare l'opera/e a terzi. L'organizzatore si impegna a conservare l'opera/e con la dovuta cura secondo le indicazioni inviate dal prestatore. L'opera/e dovrà essere restituita al prestatore al termine della mostra senza indugio o particolare richiesta.

Condizioni:

1. Tutti i costi connessi al prestiti dovranno essere sostenuti dal richiedente.

2. L'autorizzazione al prestito sarà concessa solo nei casi in cui il rischio percepito dell'oggetto è considerato ragionevole; è richiesta garanzia del ritorno, accensione di apposita polizza assicurativa "da chiodo a chiodo" e la sottoscrizione di una convenzione fra le parti.
3. L'Amministrazione non presterà ad alcuna mostra che includa oggetti che siano stati rubati, esportati illegalmente o scavati illegalmente.
4. L'Amministrazione presterà solo se le condizioni di conservazione e sicurezza della sede della mostra saranno giudicate idonee sulla base del facility report che dovrà essere trasmesso con adeguato anticipo.
5. La provenienza delle opere prestate dovrà sempre essere esplicitata nelle didascalie.
6. Il museo si assicura che il trasporto avvenga su mezzi idonei, con ancoraggi stabili ed in assenza di significative variazioni del microclima dei manufatti.
7. Tra le condizioni base per il prestito vi è la stipula di apposita assicurazione da chiodo a chiodo da parte di una compagnia di primaria importanza. La polizza deve essere inviata al prestatore almeno dieci giorni prima della partenza dell'opera, sempre che il contratto di prestito non fissi un termine maggiore.
8. Durante il periodo della mostra è fatto divieto all'organizzatore di intervenire in alcun modo sull'opera senza autorizzazione scritta;
9. Le opere prestate dovranno essere accompagnate da un proprio funzionario tecnico o restauratore. L'accompagnatore deve: essere informato sulle condizioni dell'opera e i problemi che pone in fase di imballaggio, manipolazione e allestimento; assistere alle operazioni di imballaggio, manipolazione e allestimento ed essere in grado di impartire le istruzioni necessarie; verificare lo stato di conservazione all'arrivo e alla partenza dalla sede espositiva e concordare il relativo rapporto con l'organizzatore firmando la scheda conservativa. Il courier ha facoltà di ritirare dall'esposizione, a suo insindacabile giudizio, le opere richieste in prestito qualora le misure di sicurezza e di tutela effettivamente presenti, così come le strutture allestitriche, non corrispondano a quelle richieste
10. L'organizzatore deve garantire la protezione costante ed adeguata del/i prestito/i, l'opera/e deve essere mantenuta nelle condizioni nelle quali è stata ricevuta e non potrà essere trasferita, per qualsivoglia attività, in altre sedi salvo deroghe del prestatore. L'opera/e non può essere rimossa senza il permesso del prestatore, eccetto che in una situazione di emergenza.
11. Prima della partenza le condizioni dell'opera saranno attentamente esaminate e trascritte sulla scheda conservativa di prestito ad opera di un funzionario tecnico o di un restauratore.
12. All'arrivo delle opere andrà verificata e firmata la scheda conservativa in accordo con l'accompagnatore. Se si sono riscontrati danni durante il trasporto occorrerà redigerne verbale. Il Museo prestatore dovrà esserne tempestivamente informato e autorizzare per iscritto gli eventuali interventi. Ugualmente si procederà nel caso di danni occorsi durante l'esposizione. L'installazione delle opere deve avvenire a cantiere della mostra chiuso e osservando le prescrizioni conservative indicate nella relativa sezione.
13. Le modalità di imballaggio devono essere preventivamente concordate con la ditta incaricata e vanno effettuate nel rispetto degli standard tecnici. Il museo richiedente farà in modo che le operazioni di imballaggio, trasporto, movimentazione e allestimento siano eseguite nel rispetto dei criteri di conservazione e sicurezza, selezionando accuratamente le ditte che dovranno svolgerle e

assicurando che avvengano alla presenza di proprio personale specializzato. Con le ditte prescelte, il museo deve preventivamente concordare il piano di trasporto e il piano di allestimento, in modo da rendere compatibili i tempi di arrivo e installazione, smontaggio e partenza delle opere.

14. Sono predisposti i verbali di consegna e di ricevuta; il prestito deve essere registrato.

15. Durante l'esposizione dovranno essere garantiti il servizio di vigilanza e il controllo periodico delle opere. L'organizzatore accetta di salvaguardare il/i prestito/i con controllo di sicurezza durante tutto il periodo in cui essi si trovano nei suoi locali sia di giorno che di notte. Durante l'orario di apertura al pubblico della mostra le opere dovranno essere sorvegliate da personale di vigilanza. L'organizzatore provvederà alla sicurezza anche per mezzo di vigilanza attiva, barriere, piedistalli, allarmi per assicurare che il pubblico non tocchi o danneggi l'opera/e. Durante l'orario di chiusura della mostra le opere dovranno essere sorvegliate da personale di vigilanza e/o attivati i sistemi d'allarme collegati con le Forze dell'ordine Pubblico e con centrale di vigilanza di comprovata e acclarata esperienza, unitamente ad un servizio di ronda. L'organizzatore deve garantire che il locale dell'esposizione e la struttura in generale soddisfino i regolamenti antincendio e che il personale di vigilanza del Museo sia preparato e formato per agire in caso di incendio. Nei luoghi dell'esposizione delle opere deve essere proibito fumare, mangiare, bere.

16. Per lo smontaggio e la partenza si procederà con la medesima cura e sempre alla presenza di personale specializzato del museo.

17. Potrà essere richiesto dal prestatore un rapporto periodico sui dati climatici della sala ospitante l'opera/e prestata, ogni cambiamento rispetto a quanto richiesto dal prestatore dovrà essere comunicato dall'organizzatore nell'immediato.

18. Sarà cura del museo prestatore richiedere la licenza di esportazione o di spedizione temporanea, curare le operazioni di reimportazione e comunicare il rientro dell'opera.

19. L'opera/e prestata non può essere fotografata, filmata o copiata in nessun modo senza il consenso del prestatore. L'opera/e potrà essere fotografata o la foto utilizzata esclusivamente come parte della mostra, per pubblicità della stessa. Il materiale fotografico così come ogni accordo preventivo dovrà essere concordato con l'ufficio preposto (drm-ven.archiviofoto@beniculturali.it) del prestatore. Tutte le eventuali spese di fotoreproduzione delle opere legate alla mostra (riproduzione di sicurezza, immagini per il catalogo, per materiali divulgativi e allestitivi e per prodotti derivati) saranno a carico dell'organizzatore. L'organizzatore deve fornire al prestatore almeno n. 3 copie del catalogo della mostra.

20. L'organizzatore rispetta le norme etiche accettate nella pratica internazionale dei musei riguardo alla politica di sponsorizzazione, eventuali sponsor dovranno essere comunicati dall'organizzatore al prestatore.

Venezia, maggio 2021